
SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
DIVISIONE VIGILANZA DISTRIBUZIONE I

ATTO DI CONTESTAZIONE

Contestazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 324-octies, comma 1, e 324-quinquies, comma 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e degli artt. 9 e 12 del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 nei confronti di:

FILIPIN SEAN (intermediario iscritto nella sezione A del RUI con il n. 000645834) con residenza in Via San Michele n. 61 – 33019 TRICESIMO (UD);

per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 117 e 119-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in combinato disposto con gli artt. 54 e 63 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

VISTI

la legge 24 novembre 1981, n. 689, per le disposizioni applicabili; in particolare l'articolo 14, comma 4, per la parte riguardante le modalità di notifica;

la legge 12 agosto 1982, n. 576, istitutiva dell'ISVAP ed il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68;

la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; in particolare l'articolo 26, comma 3, e l'articolo 24, commi 1 e 3;

il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

il regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 recante la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative di cui al Titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

RILEVATO

che dalle verifiche di vigilanza condotte dall'Istituto è emerso quanto segue:

con lettera inviata via PEC il 29 ottobre 2020 la società di assicurazioni croata Adriatic Osiguranje D.D. - Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Adriatic) ha comunicato all'IVASS la revoca per giusta causa dell'agente sig. Filipin Sean per mancata rimessa di premi assicurativi per euro 629.660,11;

con successive comunicazioni del 2 novembre e del 3 dicembre 2020 Adriatic ha trasmesso documentazione probatoria circa l'irregolare condotta tenuta dall'ex agente, quale in particolare:

- il contratto di agenzia perfezionato il 29 giugno 2020 fra Adriatic e il sig. Filipin per l'intermediazione di polizze assicurative r.c. auto, che prevedeva i seguenti obblighi per l'agente:
 - i) l'incasso dei premi assicurativi su un apposito conto corrente dedicato, così come previsto dall'art. 117 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - ii) la chiusura contabile e amministrativa dei premi incassati ogni 15 giorni;
 - iii) l'emissione di bonifici bancari con cui rimettere alla compagnia i premi incassati (al netto delle provvigioni di propria spettanza e/o di eventuali altri importi espressamente autorizzati) entro il giorno 20 del mese, relativamente al saldo dei primi 15 giorni, e entro il giorno 5 del mese successivo, relativamente al saldo degli ultimi 15 giorni del mese precedente;
- il bonifico bancario per euro 301.790,28 della Banca di Cividale – Civibank del 2 ottobre 2020, con cui il sig. Filipin aveva disposto la rimessa alla compagnia Adriatic

dei premi assicurativi incassati a saldo delle polizze distribuite dal 21/09/2020 al 26/09/2020;

- la revoca per giusta causa del 2 ottobre 2020 inviata da Adriatic al sig. Filipin per mancata possibilità di prosecuzione del rapporto, considerata la non conformità della condotta dell'intermediario alle scelte imprenditoriali della Compagnia, alla tariffa e ai prodotti dalla stessa predisposti;
- la lettera dell'8 ottobre 2020 di Adriatic al sig. Filipin di diffida ad adempiere dopo aver appreso dalla banca proponente che l'intermediario aveva chiesto l'annullamento del sopracitato bonifico bancario;
- l'estratto conto assicurativo di Adriatic dal quale emerge che nel periodo dal 17/09/2020 al 7/10/2020 il sig. Filipin ha incassato premi non rimessi alla compagnia per complessivi euro 692.576,66 (al lordo degli importi provvigionali);
- il ricorso urgente per sequestro conservativo *ante causa* presentato l'8 ottobre 2020 da Adriatic al Tribunale di Trieste - Sezione Civile, che veniva accolto totalmente il 13 ottobre 2020. La misura cautelare veniva immediatamente eseguita previo sequestro di una somma di euro 680.000 a favore di Adriatic, così come da comunicazione della Banca di Cividale – Civibank del 15 ottobre 2020. Oltre al sequestro conservativo dei premi, Adriatic presentava altresì ricorso per decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, decreto che veniva emesso dal Tribunale Civile di Trieste nei confronti di Filipin il 12 ottobre 2020 e notificato allo stesso il successivo 17 ottobre (l'esecuzione poteva iniziare a partire dal 28 ottobre 2020);
- la revoca del sequestro conservativo del Tribunale di Trieste per incompetenza funzionale inderogabile del 26 ottobre 2020 poiché competente esclusivo il giudice del lavoro del Tribunale di Udine, emessa a seguito di opposizione del sig. Filipin;
- la lettera del 28 ottobre 2020 della Banca di Cividale – Civibank con la quale veniva comunicato a Adriatic che il conto corrente del sig. Filipin registrava un saldo attivo di euro 173,72. Nelle 24 ore di tempo durante le quali il conto dedicato risultava libero da sequestri e pignoramenti, il sig. Filipin provvedeva alla distrazione delle somme di cui il conto era provvisto (il cui ammontare non è stato tuttavia specificato nella nota dell'Istituto di Credito);

-
- la denuncia-querela di Adriatic contro il sig. Filipin per appropriazione indebita, depositata presso la Procura della Repubblica di Trieste il 13 ottobre 2020, nonché la successiva integrazione del 31 ottobre 2020 depositata presso la Procura della Repubblica di Udine, a seguito di passaggio di competenza territoriale;

CONSIDERATO

che i fatti accertati costituiscono violazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 117 e 119-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nonché 54 e 63 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, in relazione alla mancata rimessa alla compagnia di assicurazione da parte dell'agente di premi versati allo stesso dai clienti, importi fra l'altro non più presenti nel conto corrente separato e di cui l'intermediario si è appropriato nonostante l'emanazione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo a favore della Compagnia di assicurazioni;

che i fatti accertati costituiscono plurime violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 e dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;

che le violazioni rivestono carattere rilevante ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 11 del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, in quanto costituiscono grave inosservanza delle regole di condotta cui è tenuto l'intermediario, tale da incidere sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative nonché sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela e del mercato;

che l'accertamento dei fatti è stato effettuato in modo unitario con riferimento al periodo dal 29/10/2020 al 3/12/2020, ai sensi dell'articolo 324-quinquies, comma 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 9, comma 4, del suddetto regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018;

che l'accertamento delle violazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, si è perfezionato il 3 dicembre 2020, data di ricevimento dell'ultimo documento istruttorio;

SI CONTESTANO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 324-*octies*, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 a:

FILIPIN SEAN (intermediario iscritto nella sezione A del RUI con il n. 000645834) con residenza in Via San Michele n. 61 – 33019 TRICESIMO (UD);

le violazioni prima richiamate soggette ad una delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 324, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 324-quater del medesimo decreto. Per l'ipotesi in cui l'IVASS, tenuto conto dei criteri indicati all'articolo 324-sexies del citato decreto, intenda applicare la sanzione pecuniaria di cui alla lettera c) dell'articolo 324, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 324-quinquies, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

SI COMUNICA CHE

l'intermediario può presentare al Collegio di Garanzia, competente all'istruttoria, per il tramite del Servizio Sanzioni e Liquidazioni - unità organizzativa responsabile del presente procedimento - controdeduzioni scritte a firma propria o di altra persona espressamente delegata, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di notificazione del presente atto, indicandone il numero di protocollo e la data;

l'intermediario può altresì chiedere al Collegio di Garanzia, per il tramite del medesimo Servizio, entro lo stesso termine:

- con specifica istanza, anche allegata alle controdeduzioni difensive, di essere sentito in audizione. L'audizione ha carattere strettamente personale e si terrà presso la sede dell'Istituto di norma entro centoventi (120) giorni successivi al ricevimento della relativa istanza previa comunicazione; è consentita la partecipazione con l'assistenza di un avvocato o di altro consulente;

-
- con specifica istanza debitamente motivata, una breve proroga per la presentazione delle controdeduzioni, di norma non superiore a trenta (30) giorni che può essere concessa secondo i criteri indicati nell'articolo 15, comma 2, del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018.

Le controdeduzioni scritte, l'istanza di audizione e quella di proroga sono presentate al Servizio Sanzioni e Liquidazioni preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC: sanzioni_liquidazioni@pec.ivass.it);

l'intermediario può rappresentare nelle controdeduzioni scritte o in sede di audizione gli elementi e le informazioni utili a dimostrare in modo adeguato l'eventuale disfunzione organizzativa dalla quale sono dipese le violazioni e gli interventi adottati o da adottare per eliminare la disfunzione stessa; in tal caso il Servizio Sanzioni e Liquidazioni procede secondo quanto previsto dall'articolo 324-quinquies, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione di cui all'articolo 24 del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018;

l'intermediario, con le controdeduzioni difensive o con distinta comunicazione scritta, è tenuto a trasmettere al Servizio Sanzioni e Liquidazioni, all'indirizzo PEC prima indicato, entro il medesimo termine di sessanta (60) giorni dalla data di notificazione del presente atto, indicandone il numero di protocollo e la data, le informazioni in ordine ai compensi di cui all'articolo 12, comma 3, lettera n), del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018;

SI RENDE ALTRESI' NOTO CHE

ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, l'IVASS trasmette all'intermediario - solo nel caso in cui esso abbia presentato controdeduzioni scritte avverso l'atto di contestazione o abbia partecipato all'audizione - la proposta di irrogazione della sanzione predisposta dal Collegio di Garanzia a conclusione della fase istruttoria. In tal caso l'intermediario può presentare al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della suddetta proposta, sintetiche osservazioni scritte in ordine alla proposta medesima, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del citato regolamento, da inviare

preferibilmente tramite PEC all'indirizzo indicato nella lettera di trasmissione della proposta;

in caso di mancata partecipazione dell'intermediario all'istruttoria del presente procedimento attraverso la presentazione di controdeduzioni scritte e/o l'audizione non è consentito presentare osservazioni scritte al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati e l'IVASS non procede all'invio della proposta sanzionatoria all'intermediario medesimo;

presso il Servizio Sanzioni e Liquidazioni può essere presa visione e può essere richiesta copia dei documenti istruttori, mediante specifica istanza di accesso inoltrata preferibilmente tramite posta elettronica certificata e redatta secondo quanto previsto dall'articolo 33 del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018.

Esamate le memorie difensive ove prodotte, espletata l'audizione ove richiesta, e valutate le ulteriori osservazioni scritte eventualmente presentate dall'intermediario, l'Istituto adotta il relativo provvedimento sanzionatorio o di archiviazione ai sensi dell'articolo 28 del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018;

il procedimento sanzionatorio, con la notifica del provvedimento di irrogazione della sanzione ovvero con la comunicazione di archiviazione, si conclude entro due anni dalla data del suo avvio.

L'intermediario destinatario del presente atto è invitato a comunicare al Servizio Sanzioni e Liquidazioni l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio.

Il Capo del Servizio

[firma 1]

SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

one XIII 2 9

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto, funzionario dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e dell'art. 149-bis c.p.c.,

NOTIFICO

il su esteso atto di contestazione, firmato digitalmente, a FILIPIN SEAN, all'indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal registro degli indirizzi PEC degli intermediari tenuto da questa Amministrazione a seguito delle comunicazioni ricevute dai medesimi intermediari, in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 8 del Regolamento IVASS n. 40/2018, ai fini delle notificazioni e delle comunicazioni con l'IVASS.

Il Funzionario Notificante

[firma 1]